



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN
Ufficio federale dell'energia UFE
Swiss Federal Office of Energy SFOE



© Béatrice Devénes

AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI QUADRO A LIVELLO FEDERALE



LEGGE SULL'ELETTRICITÀ (ATTO MANTELLO)

COSA È IN VIGORE DAL 1.1.2026?

1. pacchetto (1.1.2025)	2. pacchetto (1.1.2026)
Nuovi obiettivi per le energie rinnovabili	Obbligo di ritiro e di remunerazione & remunerazione minima per impianti < 150 kW
Interesse nazionale per impianti FV	Comunità locali di energia elettrica (CLE)
Premio di mercato fluttuante & boni	Meccanismi di flessibilità
RCP virtuali	Rimborso corrispettivo di rete per batterie con consumo finale
Quota minima di energia rinnovabile nel servizio universale	Procedura di annuncio per impianti solari sulle facciate



PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

RIMUNERAZIONE UNICA E BONUS

Contributo per la potenza	«annesso» o «isolato»		«integrato»	
	dal 1.4.25	dal 1.4.27	dal 1.4.25	dal 1.4.26
< 30 kWp	360 Fr./kW	400 Fr./kW	400 Fr./kW	440 Fr./kW
30-100 kWp	300 Fr./kW	300 Fr./kW	330 Fr./kW	330 Fr./kW
≥ 100 kWp	250 Fr./kW	250 Fr./kW	250 Fr./kW	250 Fr./kW

Procedura di consultazione fino al 15.7.2025 (https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/11/cons_1)

Calcolatore del tasso – Pronovo AG



PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

RIMUNERAZIONE UNICA E BONUS

- **Dal 1.1.2025:** Bonus per impianti su parcheeggi: 250 Fr./kW per impianti ≥ 100 kW su parcheggi permanenti
- **Dal 1.1.2025:** Aumento bonus per impianti inclinati ($\geq 75^\circ$ di inclinazione):
 - Annessi / isolati: 200 Fr./kW, integrati: 400 Fr./kW
- **Dal 1.1.2026:** Bonus per produzione elettrica invernale per impianti ≥ 100 kW con una resa invernale ≥ 500 kWh/kW
 - Con / senza consumo proprio: 2.5 / 3.5 Fr. * (resa specifica invernale - 500)
 - Esempio con consumo proprio e 650 kWh/kW durante il semestre invernale
 - Bonus = 375 Fr./kW $\rightarrow 2.5 * (650-500) = 2.5 * 150 = 375$
 - Il calcolo si base sulla resa effettiva misurato durante 3 semestri invernali
 - Nessun cumulo possibile con bonus di inclinazione






PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO DAL 2025: PREMIO DI MERCATO FLUTTUANTE (PMF)

Solo per impianti a partire da 150 kW e senza consumo proprio

- Durata della remunerazione: 20 anni
- Premio = tasso di remunerazione - prezzo di mercato
- Definizione dei tassi di remunerazione attraverso aste
- I bonus vengono aggiunti alla remunerazione risultante dall'asta
 - 2.2 ct/kWh per bonus inclinazione (imp. integrati)
 - 1 ct/kWh per bonus inclinazione (imp. annessi)
 - 1 ct/kWh per bonus parcheggio
 - x ct/kWh per bonus prod. elettrica invernale*



* Esempio: per un impianto con 650 kWh/kW nel semestre invernale, $x = 4$ ct/kWh



PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

ASTE: RUE & PMF (> 150 KW, SENZA CONSUMO PROPRIO)

4 aste parallele (RUA & PMF) nel 2026 (1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre)

	1 febbraio 2026		1 maggio 2026	
	Volume	Offerta massima	Volume	Offerta massima
Retribuzione unica elevata (RUA)	50 MW	590 Fr./kW	50 MW	620 Fr./kW
Premio di mercato fluttuante (PMF)	10 MW	9 ct/kWh	10 MW	10 ct/kWh

Errori più frequenti:

- Estratto del registro fondiario errato o non aggiornato
- Consenso del proprietario del terreno mancante o non correttamente firmato
- Procura mancante o non correttamente firmata, se richiesta

[Link: Aste fotovoltaiche – Pronovo AG](#)

Risultati: Cockpit Aste, [Rapporti e Pubblicazioni](#)



PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

PANORAMICA

Rimunerazione unica / premio di mercato fluttuante				Bonus		
				Angolo $\geq 75^\circ$	$P \geq 100$ kW	$P \geq 100$ kW
				Inclinazione	Produzione	Luogo
Con/senza consumo proprio	Isolato	Potenza < 100 kW	Potenza ≥ 100 kW	Bonus angolo di inclinazione annesso / isolato	Bonus per la produzione elettrica invernale	Bonus per area di parcheggio
		RUP impianto annesso max. 30%*	RUG impianto annesso max. 30%*			
		RUP impianto integrato max. 30%* \equiv RUP imp. annesso + 10%	RUG impianto integrato max. 30%* \equiv RUG imp. annesso + 10%			
Senza consumo proprio	Isolato	Potenza < 150 kW	Potenza ≥ 150 kW	Inclinazione	(resa invernale specifica ≥ 500 kWh/kW)	Luogo
		RU elevata max. 60%*	Diritto di scelta per le aste: 1) RU elevata ax. 60%* 2) Premio di mercato fluttuante			
RU alpina max. 60%**						

* dei costi di investimento degli impianti di riferimento

** dei costi di investimento individuali

Scheda informative UFE




OBBLIGO DI RIMUNERAZIONE & RIMUNERAZIONE MINIMA

www.pvtarif.ch


Rimunerazione dei kWh immessi in rete (Art. 15 LEne)

- A) I GRD devono ritirare e remunerare (fino a 3 MW o 5'000 MWh) l'elettricità immessa in rete
- B) i GRD e i produttori possono accordarsi su la remunerazione
- C) in caso di mancato accordo, remunerazione al prezzo di mercato medio trimestrale (2026) o al prezzo di mercato spot (day-ahead) (dal 2027)
- D) Rimunerazioni minime per impianti fino a 150 kW per proteggere dai prezzi di mercato particolarmente bassi





PREZZO DI MERCATO MEDIO TRIMESTRALE VALIDO PER 2026



Evoluzione storica del prezzo dell'energia fotovoltaica e delle relative garanzie di origine

Rimunerazione minima per un impianto < 30 kW: 6 ct/kWh

Fonte: [Abnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen: Was hat der Bundesrat für 2026 beschlossen?](#) | BFE-Magazin energieplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie




RIMUNERAZIONI MINIME

VALIDO DAL 2026

- Per tutti gli impianti con una potenza fino a 30 kW: 6 ct/kWh
- Per gli impianti con consumo proprio tra 30 e 150 kW di potenza: tra 5,8 e 1,2 ct./kWh, a seconda della potenza*
- Per i sistemi senza autoconsumo tra 30 e 150 kW di potenza: 6,2 ct./kWh

Importante:

- Entrate supplementari mediante GO
- Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore alla remunerazione minima, i ricavi supplementari rimangono al produttore



*L'importo esatto viene calcolato dividendo 180 per la potenza dell'impianto. Ad esempio, la remunerazione minima per 60 kW è di 3 ct./kWh.



PREZZO DI MERCATO SPOT (DAY-AHEAD) AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE

Migliore Integrazione del fotovoltaico nel mercato: I produttori devono sentire più fortemente i segnali del mercato

Decisione del parlamento del 26 settembre 2025:

Art. 15 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

1^{bis} Per l'elettricità generata da energie rinnovabili la remunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell'immissione. Per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW il Consiglio federale stabilisce le remunerazioni minime. Queste si fondano sull'ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita. Se il prezzo di mercato di riferimento definito all'articolo 23 è inferiore alle remunerazioni minime, la differenza spetta al produttore. Nei periodi in cui i prezzi di mercato sono negativi, il Consiglio federale può prevedere deroghe.




PREZZO DI MERCATO SPOT (DAY-AHEAD) AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE

- L'ordinanza (Art. 12 OEn) verrà pubblicato fine maggio 2026
- Applicabile dal 1.1.2027 (se l'impianto ha un Smart Meter), ma al più tardi dal 1.1.2028
- Obbligo di installare un Smart Meter per tutti gli impianti (tranne impianti Plug & Play) entro il 1.1.2028
- Per il momento prezzo su base oraria, in futuro forse su base di 15 min (come in Europa)
- Per il momento la remunerazione minima viene ancora pagata anche nei periodi in cui i prezzi di mercato sono negativi



PREZZO DI MERCATO SPOT (DAY-AHEAD) AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE





<https://transparency.entsoe.eu/>



PREZZO DI MERCATO SPOT (DAY-AHEAD) AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE


- Il produttore riceve per ogni kWh il prezzo del mercato day-ahead su base oraria
 - Incentivo all'autoconsumo in caso di prezzi di mercato bassi
 - Valutare l'interesse di un sistema di gestione di energia
 - Attenzione ai prezzi negativi (→ si paga!)
- In più del prezzo di mercato, il produttore riceve per ogni kWh iniettato la differenza tra il prezzo di mercato di riferimento e la remunerazione minima
 - Esempio: Se il prezzo di mercato di riferimento trimestrale è pari a 2 ct/kWh, il produttore riceve effettivamente 4 ct di più (6ct – 2ct) per ogni kWh





COMMERCIALIZZAZIONE AL LIVELLO LOCALE

RCP / RCPV / CLE



RCP (dal 1.1.2018)

- La misura al interno del RCP è privata
- L'RPC ha un singolo punto di misurazione con il GRD

RCP virtuale (dal 1.1.2025)

- L'RPC può avere più punti di misurazione con il GRD
- Possibilità di usare le linee di raccordo

Comunità locale di elettricità (CLE) (dal 1.1.2026)


- NON si tratta di consumo proprio
- Mercato locale di vendita/consumo
- Sconto sull'utilizzazione della rete



NUOVE POSSIBILITÀ PER IL CONSUMO PROPRIO

RCP VIRTUALI (RCPv)

- **In precedenza:** l'RCP aveva un punto di misurazione nei confronti del GRD
- **Dal 1.1.2025:** l'RCP può avere più punti di misurazione → **RCP virtuale**




© www.elettricalocale.ch/

- Possibilità di utilizzare per il consumo proprio le linee di allacciamento (fino al e con il punto di raccordo alla rete) (Art. 14 cpv. 3 Oen)
- I contatori del GRD possono essere usati per gli RCP e possono fungere da interfaccia virtuale tra GRD e RCP.



COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE) LE BASI



- Permette la vendita nel quartiere o nell'intero Comune dell'elettricità prodotta localmente
- Nasce così un mercato locale sul quale può avvenire la compravendita di elettricità fra produttori/produuttrici e consumatori/consumatrici finali in diverse costellazioni.
- Una CLE può essere costituita da impianti di produzione di energia, impianti di stoccaggio e consumatori/consumatrici finali allacciati allo stesso livello di rete di un unico gestore della rete di distribuzione (GRD) nello stesso Comune.

© www.elettricalocale.ch/




COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE)

LE CONDIZIONI

- **Estensione massima** : stesso Comune, stesso gestore di rete, al massimo fino al livello di rete 5
- **Potenza di produzione minima**: almeno 5 % della potenza di allacciamento di tutti i membri
- **Rappresentanza**: la CLE sceglie i propri rappresentanti verso l'esterno, regola la ripartizione dei costi interni e soprattutto i prezzi dell'elettricità autoprodotta nonché le modalità dell'ingresso e dell'uscita nella e dalla comunità
- **Obblighi del GRD**: informazione sulla topologia della rete e sulla situazione dell'allacciamento, misurazione dei membri della CLE e fatturazione differenziata in base all'elettricità consumata dalla CLE e all'elettricità residua.
- **Vantaggi**: maggiori possibilità di vendita per l'elettricità prodotta localmente e corrispettivo per l'utilizzazione della rete ridotto per l'«elettricità CLE» a seconda del numero dei livelli di rete utilizzati
 - 40 % di sconto sull'utilizzazione della rete, se viene utilizzato solo un livello di rete (ovvero CLE dietro la stessa cabina di trasformazione)
 - 20 % di sconto sull'utilizzazione della rete nel caso di CLE che utilizzano più livelli di rete
 - Nessuno sconto per i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica, il supplemento rete, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici



COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE) ESEMPIO



Non tutti i consumatori partecipano alla CLE

- Produzione totale 90
- Consumo della CLE 180

Repartizione della corrente CLE

- Ogni consumatore della CLE riceve $90/180 = 50\%$ di corrente CLE

Legenda:

- 20 Consumo corrente CLE
- 30 Consumo dalla rete
- Immissione nella / prelievo dalla CLE
- Prelievo dalla rete



COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



Elettricità locale

- Documenti et basi legali
- Calcolatore di tariffe
- Modello contratto
- FAQ
- Blog
- ...

Elcom

- Domande e risposte sulla strategia energetica 2050 a partire dall'atto mantello



COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE) EVENTUALI FUTURE MODIFICHE

- Mozione Barabara Schaffner ([25.3665](#) | CLE a più livelli di rete | Oggetto | Il Parlamento svizzero)
 - È già stata adottata dal Consiglio Nazionale
- Modifica del OAEI (attualmente in consultazione) per precisare che « *i costi del capitale e d'esercizio che i gestori di rete devono sostenere in relazione alla costituzione, alla prosecuzione e alla cessazione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio (art. 17 LEne 2) e di una comunità locale di energia elettrica (art. 17d LAEI) sono considerati costi di rete computabili e non possono essere fatturati individualmente* »
 - https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/11/cons_1)



ESENZIONE / RIMBORSO CORRISPETTIVO RETE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO



Impianti di stoccaggio e impianti per la trasformazione di elettricità in altri vettori articolo 14a LAEI

- Esenzione dal corrispettivo per utilizzazione della rete (CUR) per le centrali elettriche (fabbisogno proprio e pompe) e gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.
- Rimborso del CUR per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e per gli impianti di trasformazione dell'energia elettrica in altri vettori, nella misura del quantitativo di elettricità reimmesso in rete.
- Rimborso anche per impianti P+D fino a 200 MW

} dal 2025
}
dal 2026

Obiettivo:

- Parità di trattamento tra tutte le categorie di impianti di stoccaggio
- Promuovere lo sviluppo di impianti di stoccaggio in Svizzera.



IMPIANTI DI STOCCAGGIO CON CONSUMO FINALE

PROVA DEL QUANTITATIVO DI ELETTRICITÀ

L'ordinanza (art. 18g cpv 1) stabilisce requisiti specifici per la situazione con impianti di stoccaggio e produzione fissi.

- Calcolo del quantitativo di elettricità rilevante attraverso il confronto dei valori del profilo di carico di 15 minuti del contatore sull'impianto di stoccaggio e di quello al punto di allacciamento.
- Obiettivo: per il rimborso deve essere presa in considerazione solo l'elettricità che proviene dalla rete, viene temporaneamente immagazzinata nell'impianto di stoccaggio e successivamente reimpressa nella rete.
- Presuppone una sorta di «conto di stoccaggio»


Periodo 15 minuti	Prelievo dalla rete (kWh)	Stoccaggio (kWh)	Valori inferiori 1 (kWh)	Prelievo dall'impianto di stoccaggio (kWh)	Reimmissione in rete (kWh)	Valori inferiori 2
T1:	30	25	25	0	0	0
T2:	0	15	0	15	14	14
T3:	0	0	0	0	18	0
T4:	10	8	8	30	28	28
Somma per periodo di fatturazione			33			42
Quantitativo di elettricità rilevante per il rimborso = 33 kWh [valore più piccolo dal confronto tra la somma dei minimi 1 (33 kWh) e la somma dei valori minimi 2 (42 kWh)].						



SISTEMA ENERGETICO INTEGRATO

DIVERSI USI DELLA FLESSIBILITÀ


Al servizio della rete
Per evitare congestioni



Regolamentato


Concorrenza

Al servizio del sistema
Sostegno al bilanciamento del sistema



Concorrenza


Al servizio del mercato
Vendita sul mercato / consumo proprio





PRESCRIZIONI DELLA LEGGE

PRINCIPI PER L'UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ



Utilizzo della flessibilità (art. 17c cpv. 1-3 LAEI)

- La flessibilità appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità).
 - Principio: chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto.
 - I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori
 - I gestori di rete possono utilizzare la flessibilità già esistente sul lato dei consumi accordando una priorità contro pagamento di una remunerazione, ma i titolari della flessibilità hanno comunque la possibilità di effettuare un opt-out.
 - Il gestore di rete ha il diritto di limitare forzatamente, senza dover versare un indennizzo, una parte dell'immissione al punto di allacciamento («peak-shaving»).
- = flessibilità garantita



- **Flessibilità al servizio della rete garantita (art. 19c OAEI):**
Il gestore di rete può limitare al massimo il 3% dell'energia prodotta annualmente al punto di allacciamento. Tale energia limitata non deve essere remunerata
 - Raccomandazione (AES): Limitazione a 70% al punto di allacciamento fino a 1'200 m.s.m.
- **Utilizzo ulteriore** (limitazione) è consentito solo con un contratto e con rimunerazione
 - per esempio.. TOP 40 di Elektra, FlexPV di SWL Energie ,...



UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ

LIMITAZIONE FORZATA DELL'IMMISSIONE

Due opzioni per l'utilizzo della flessibilità sul lato dell'immissione in rete (rispettando la limite dei 3 %):

- a. **definizione** di una **potenza di immissione** massima al punto di allacciamento (ad. es. max. 70 % della potenza DC)
- b. **regolazione dinamica** da parte del GRD.


Nel **caso a.** il titolare della flessibilità può scegliere come attuarla:

- 1. **installazione di un sistema intelligente** (a proprie spese) per l'ottimizzazione a monte del punto di allacciamento, allo scopo di soddisfare le prescrizioni in materia di potenza del GRD.
→ Ad esempio, ricaricando un'auto elettrica o una batteria se la potenza di immissione è troppo alta o, nel caso meno favorevole, limitando o spegnendo l'inverter;
- 2. **limitazione diretta all'inverter.**
→ Se il sistema di ottimizzazione è troppo costoso o non interessa.

Nel **caso b.** il GRD può di eliminare i colli di bottiglia in modo più mirato. Tuttavia questa modalità è più complessa e richiede sistemi di controllo e regolazione.



FLESSIBILITÀ SUL LATO DELL'IMMISSIONE: ESEMPIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO



© Lars Huber, pv2grid



- Limitazione dell'immissione in rete a 50% della potenza DC
- 2 Fr./kW per mese = 120 Fr. all'anno per un'impianto di 10 kW



IMPIANTI SOLARI IN FACCIATA

PROCEDURA DI ANNUNCIO (DAL 1.1.2026)



- Impianti solari sufficientemente adattati ai tetti **o alle facciate** non necessitano dell'autorizzazione (Art. 18 LPT), ad eccezione di impianti su monumenti culturali
- L'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio specifica i criteri per un impianto «sufficientemente adattato» (Art. 32a^{bis} OPT)
 - Cpv 1 definisce 7 criteri di cui uno dev'essere soddisfatto
 - Cpv 2 definisce 4 criteri di cui tutti devono esser soddisfatti

Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), Art. 32a bis

Rapporto esplicativo dell'OPT



IMPIANTI SOLARI IN FACCIATA

PROCEDURA DI ANNUNCIO (DAL 1.1.2026)

Art. 32a^{bis} cvp 1 OPT → 7 criteri di cui uno deve essere soddisfatto

- a) formano una superficie rettangolare compatta e contigua oppure più superfici rettangolari che si ripetono in modo uniforme;
- b) sostituiscono in modo uniforme elementi della facciata o elementi costruttivi in precedenza uniformi;
- c) coprono completamente la superficie del timpano dei tetti a falda;
- d) hanno una colorazione quanto più possibile simile alle facciate adiacenti non rivestite da moduli solari;
- e) sono situati in una zona per il lavoro;
- f) rientrano nel campo d'applicazione di prescrizioni edilizie cantonali o comunali relative al territorio per gli impianti solari sulle facciate in zone edificabili e sono conformi ad esse;
- g) soddisfano una condizione prevista dal diritto cantonale per gli impianti solari sulle facciate in zone edificabili.



IMPIANTI FV IN SUPERFICI LIBERE AL DI FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI

Impianti FV di interesse nazionale

- I cantoni provvedono nel piano direttore i terreni adeguati per impianti di interesse nazionale
- Produzione invernale di almeno 5 GWh

Impianti FV che non sono di interesse nazionale

- Al di fuori delle superfici agricole
 - Aree poco sensibili o presenza di altri edifici/impianti, e
 - Urbanizzazione del terreno e allacciamento alla rete con sforzo «proporzionato»
- Sulle superfici agricole
 - comportano vantaggi per la produzione agricola, o
 - Sono utili alla ricerca agricola




© Belmpoos Solar



SOLAR EXPRESS

SITUAZIONE ATTUALE

- 28 progetti depositati, di cui:
 - 4 in fase di costruzione
 - 3 con un permesso passato in giudicato
 - 8 con un permesso di prima istanza
 - 13 in procedura di autorizzazione
- 425 MW di potenza
- 646 GWh annuali
(di cui circa 40-45% in inverno)





SOLAR EXPRESS

ALCUNE IMPRESSIONI (MADRISA & SEDRUN)





SOLAR EXPRESS

ALCUNE IMPRESSIONI (MADRISA & SEDRUN)





NUOVO CALCOLATORE SOLARE DA MARZO 2026



1 Indirizzo e Consumatori

Bürenstrasse 9 3007 Bern

Abitanti 12

Profilo elettrico Economia domest...

E-mobilità 1

Acqua calda con il riscaldamento

Riscaldamento --

2 Tecnologia energetica

Fotovoltaico

Batteria 23.1 kWh

Consumo elet. 14039 kWh

Solare termico

Accumulo acqua 8000 Litri

Consumo energia 83648 kWh

3 Impianto solare Ottimizza

Orientamento, °	-3	-3
Inclinazione, °	90	25
Tetto / facciata	486.2	350.4
Superficie dei moduli, m²	364.6	109.2
Potenza nominale, kW	72.9	21.8

+
-
↺

Idoneità
Bassa Eccellente

Tetti Facciate

myEnergy Solutions

Nuove funzionalità

- Selezione di fino a 6 superfici
- Tetti & Facciate
- Indicazione relative agli impianti esistenti
- Combinazione FV / ST
- Mobilità elettrica
- Importazione dei dati dal REA

Calcolatore dei costi e benefici del tuo impianto solare



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN
Ufficio federale dell'energia UFE
Swiss Federal Office of Energy SFOE



© shutterstock 173989291

DOMANDE?

Contatto:
leo.heiniger@bfe.admin.ch / pv@bfe.admin.ch